

**Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – Latina - Sezione 1 - Sentenza 29 settembre 2014
n. 750**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE STACCATA DI LATINA

SEZIONE PRIMA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 del D.Lgs. n. 104/2010 (c.p.a.) sul ricorso numero di registro generale 569 del 2014, proposto dai sigg.ri

-OMISSIS-, quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Fr.Ma. e con domicilio stabilito ex lege presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via (...)

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Liceo Classico e Linguistico "P. Gobetti" di Fondi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via (...)

per l'annullamento,

previa sospensione dell'esecuzione e previe misure cautelari presidenziali,

- del giudizio di non ammissione dell'alunna -OMISSIS- alla classe successiva, contenuto nel verbale del Consiglio della Classe I, Sez. A del Liceo Ginnasio Statale "Piero Gobetti" di Fondi n. 6 in data 11 giugno 2014, comunicato con nota a -OMISSIS-in pari data;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti l'istanza di adozione di misure cautelari presidenziali ed il decreto presidenziale n. 196/2014 dell'8 agosto 2014, con cui la suddetta istanza è stata respinta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Visti l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e del Liceo Classico e Linguistico "Piero Gobetti" di Fondi e la documentazione dagli stessi depositata;

Visti tutti gli atti di causa;

Visti gli artt. 60 e 74 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);

Visto, altresì, l'art. 52, commi 1, 2 e 5, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

Nominato relatore nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2014 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;

Ravvisata la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio in Camera di consiglio con sentenza in forma semplificata e sentite sul punto le parti, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe i sigg.ri -OMISSIS-, in veste di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore -OMISSIS-, hanno impugnato il verbale n. 6 dell'11 giugno 2014 del Consiglio della Classe I[^], Sez. A del Liceo Ginnasio Statale "P. Gobetti" di Fondi, nella parte in cui contiene il giudizio di non ammissione alla classe successiva della citata minore, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione e previe misure cautelari presidenziali;

Considerato, sul punto, che la motivazione del giudizio di non ammissione della minore alla classe successiva ha il seguente contenuto: "l'alunna ha evidenziato nel corso dell'intero anno scolastico scarso impegno ed interesse, nonché una totale mancanza di costanza nello studio. Le evidenti e diffuse lacune di base, peraltro mai colmate, e l'utilizzo di un metodo di lavoro poco autonomo e proficuo non le hanno permesso di far registrare neppure un minimo miglioramento rispetto alla già deficitaria situazione di partenza. Pertanto non si considerano acquisiti nemmeno i saperi essenziali e non si ritengono raggiunti gli obiettivi minimi nella quasi totalità delle discipline. Le gravi lacune di ordine conoscitivo, nonché metodologico, riscontrate sono tali da non poter garantire un proficuo percorso per il successivo anno scolastico";

Osservato che a supporto del gravame i sigg.ri -OMISSIS-deducono i seguenti motivi:

- violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 3, 4, 5, 7 e dell'art. 4, commi 5 e 6, del d.P.R. n. 122/2009, nonché degli artt. 1 e 2, comma 4, del d.P.R. n. 249/1998, violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, nonché del D.Lgs. n. 5972004 e del d.P.R. n. 275/1999, in quanto da un lato sarebbe priva di giustificazione la valutazione negativa riportata dall'alunna nella materia della Lingua e Cultura Straniera: valutazione di cui né la famiglia, né la stessa studentessa sarebbero mai state rese edotte. Dall'altro, sarebbe apodittica e quindi invalida per laconicità, essendo costituita da formule verbali predefinite, la motivazione della valutazione negativa ottenuta in Matematica;

- eccesso di potere per inesistenza, carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, atteso che l'alunna, provvista di un più che positivo profitto scolastico conseguito a conclusione del ciclo della scuola secondaria di primo grado, avrebbe ottenuto risultati lusinghieri in più discipline ed al termine del primo periodo di valutazione avrebbe frequentato con esito positivo i corsi di recupero in Matematica, ottenendo altresì risultati positivi, con il sistema dello studio individuale, in Storia e Geografia. Sarebbe pertanto illogico l'esito negativo finale, determinato (oltre che dalla persistenza di risultati negativi in Latino ed in Greco), dal ritorno ad un rendimento insufficiente in Matematica e dall'inatteso giudizio negativo in Lingua e Cultura Straniera;

- più in particolare, l'illogicità della motivazione si avrebbe sia nel giudizio sulle "evidenti e diffuse lacune di base", che contrasterebbe con il giudizio positivo ("Distinto") ottenuto dalla studentessa al termine della scuola secondaria di primo grado, sia nel giudizio circa lo scarso impegno ed interesse mostrati dall'alunna nel corso dell'anno, che sarebbe confutato dal recupero ottenuto dalla stessa in più discipline. La contraddittorietà della motivazione si avrebbe in relazione al giudizio di mancato raggiungimento degli obiettivi minimi nella quasi totalità delle discipline, atteso che, all'esito delle attività di recupero, la minore avrebbe conservato l'insufficienza in Latino e l'insufficienza grave in Greco, mostrando per il resto recuperi (in Matematica, Storia e Geografia) e sensibili miglioramenti (in Italiano, Scienze Naturali, Scienze Motorie e Religione);

- eccesso di potere per irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta, nonché violazione di circolari, in quanto, sulla base dei criteri per la valutazione degli alunni fissati dal Liceo Ginnasio "P. Gobetti" di Fondi ed ai quali il Consiglio di Classe ha affermato di uniformarsi, l'esito corretto sarebbe stato non quello della non ammissione dell'alunna alla classe successiva, ma la sospensione del giudizio sul profitto, con indicazione delle materie da recuperare;

Considerato che si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ed il Liceo Classico Linguistico "P. Gobetti" di Fondi, depositando una relazione del dirigente scolastico con documentazione allegata e resistendo alle pretese attoree;

Osservato che la domanda di misure cautelari provvisorie è stata respinta con decreto presidenziale n. 196/2014 dell'8 agosto 2014;

Considerato che il ricorso risulta manifestamente infondato e tale, per conseguenza, da poter essere deciso con sentenza cd. semplificata ex artt. 60 e 74 del D.Lgs. n. 104/2010 (c.p.a.);

Considerato, infatti, che la documentazione depositata dall'Amministrazione dimostra ampiamente come la studentessa abbia presentato insufficienze gravi e diffuse, tali da giustificare pienamente il giudizio di non ammissione della stessa alla classe successiva;

Considerato, più in dettaglio:

a) che la valutazione conclusiva dell'alunna certifica gravi insufficienze in Greco e Matematica, cui si uniscono le insufficienze in Latino e Lingua e Cultura Straniera;

b) che - anche a prescindere dalla persistenza, per l'intero anno scolastico, di valutazioni negative (e spesso fortemente negative) a carico della minore in Greco, attestate dal registro voti depositato dall'Amministrazione (doc. 4) - il suddetto registro conferma l'obiezione del dirigente scolastico, secondo cui al recupero dell'insufficienza in Matematica nel primo periodo si sono accompagnate valutazioni negative in detta materia, sia allo scritto che all'orale, nel secondo periodo, tali da dare adeguata giustificazione del giudizio finale non positivo (voto: 4);

c) che per quanto riguarda la disciplina della Lingua e Cultura Straniera, il registro voti dà conto in maniera evidente del peggioramento dell'alunna nel secondo periodo dell'anno scolastico, a fronte, peraltro, di un profitto nel primo periodo non così positivo come si pretende nel gravame, cosicché anche sotto questo profilo il giudizio di non ammissione risulta giustificato;

d) che, sulla base di quanto sin qui evidenziato, non è possibile rinvenire alcuna contraddittorietà o illogicità nella motivazione del giudizio di non ammissione, anche alla luce del fatto che i recuperi dell'alunna non possono costituire l'unico elemento di valutazione - visto il ripetersi di valutazioni negative, per il secondo periodo, nelle stesse materie oggetto del recupero - e che i "miglioramenti" esposti nel ricorso appaiono in realtà insufficienti o addirittura inesistenti, come ben rimarcato dalla relazione del dirigente scolastico;

e) che la pretesa di sostituire alla valutazione operata dalla P.A., concretizzatasi nel giudizio di non ammissione per mancato raggiungimento degli obiettivi minimi nella quasi totalità delle materie, un giudizio diverso, comportante la sospensione, anziché la non ammissione, appare non soltanto priva di fondamento, ma, ancor prima, inammissibile perché tale da sconfinare nelle valutazioni di merito rimesse all'apprezzamento esclusivo della P.A. stessa. Si rammenta, sul punto, l'orientamento della recente giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 21 settembre 2012, n. 2360), secondo cui i giudizi espressi dai docenti, di non promozione alla classe successiva, sono caratterizzati dalla discrezionalità tecnica, costituendo il livello di maturità e preparazione raggiunto dai singoli alunni espressione di una valutazione rimessa dalla legge al collegio dei docenti, il cui giudizio riflette le specifiche competenze da esso possedute. Perciò, al giudice della legittimità spetta esclusivamente verificare se il procedimento, a conclusione del quale detto giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo, o ai criteri deliberati previamente dal collegio stesso, e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti: vizi che, per quanto si è esposto, non sono in alcun modo ravvisabili nella fattispecie ora in esame;

f) che l'Amministrazione ha anche fornito elementi probatori (v., ad es., doc. 14) tali da dimostrare l'inesistenza di una lesione del diritto di informazione dei genitori;

Ritenuto, quindi, in ragione di tutto ciò che si è detto, che sussistano le condizioni per la pronuncia di una sentenza in forma cd. semplificata ex artt. 60 e 74 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, poiché il ricorso risulta manifestamente infondato e deve, perciò, essere respinto;

Ritenuto, inoltre, di addossare le spese ai ricorrenti, secondo il criterio della soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione staccata di Latina - Sezione I - così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna indivisamente i ricorrenti al pagamento in favore dell'Amministrazione resistente delle spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1, 2 e 5 della medesima disposizione.

Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 11 settembre 2014, con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller - Presidente FF

Antonio Massimo Marra - Consigliere

Pietro De Berardinis - Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 29 settembre 2014.